



Promemoria

Ordine individuale dei beneficiari

Principio

1

Una modifica dell'ordine regolamentare dei beneficiari per i capitali in caso di decesso è possibile ai sensi del Regolamento di previdenza di AXA Fondazione previdenza professionale, Winterthur e AXA Fondazione previdenza complementare, Winterthur. Una designazione individuale delle persone beneficiarie è possibile fino al momento del pensionamento completo.

Qual è l'ordine generale dei beneficiari stabilito dal regolamento?

2

Hanno diritto al capitale in caso di decesso le persone appartenenti ai seguenti gruppi:

- a) il o la coniuge;
in sua mancanza:
- b) le figlie e i figli aventi diritto a una rendita per orfani;
in loro mancanza:
- c) – le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata provvedeva in misura sostanziale; oppure
– la persona con cui la persona assicurata conduceva un rapporto di convivenza; oppure
– la persona che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni;
in loro mancanza:
- d) le figlie e i figli non aventi diritto a una rendita per orfani;
in loro mancanza:
- e) i genitori;
in loro mancanza:
- f) i fratelli e le sorelle, i fratellastri e le sorellastre;
in loro mancanza:
- g) gli altri eredi legittimi, con l'esclusione dell'ente pubblico.

Qualora non sia presente nessuna delle persone beneficiarie di cui alle lettere a) e c), le figlie e i figli di cui alle lettere b) e d) confluiscono in un unico gruppo.

Qualora nello stesso gruppo siano presenti più superstiti, il capitale in caso di decesso spettante al gruppo stesso viene ripartito in parti uguali.

Alle persone beneficiarie di cui alla lettera g) viene versata la metà del capitale in caso di decesso.

Quali persone vengono considerate aventi diritto?

3

3.1 Coniuge

Per coniuge si intende la persona con cui la persona assicurata era sposata al momento del decesso (e non quella con cui era sposata al momento della modifica della clausola beneficiaria). L'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.

3.2 Figlie e figli

Per figlie e figli aventi diritto alla rendita della persona assicurata si intendono:

- le figlie e i figli biologici della persona defunta aventi diritto a una rendita ai sensi dell'AVS/AI;
- le figlie e i figli aventi diritto a una rendita ai sensi dell'AVS/AI nonché le figlie e i figli affiliati al cui mantenimento la persona defunta provvedeva interamente o in misura preponderante;
- le figliastre e i figliastri al cui mantenimento la persona defunta provvedeva interamente o in misura preponderante.

Hanno diritto a una rendita le figlie e i figli fino al compimento del 18° o del 20° anno di età (a seconda di quanto stabilito nel piano di previdenza). Il diritto alla rendita sussiste anche dopo l'età limite qualora la figlia o il figlio non abbia ancora concluso la formazione o sia persona invalida per almeno il 70%, al massimo fino al compimento del 25° anno di età.

Per figlie e figli non aventi diritto a una rendita si intendono le figlie e i figli summenzionati che non hanno titolo al percepimento di una rendita.

3.3 Partner convivente

Per partner convivente si intende sempre la persona convivente al momento del decesso.

La convivenza dà diritto alla rendita se al momento del decesso:

- a) entrambi i partner conviventi non sono sposati né legati da vincoli di parentela e
- b) non sono registrati ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali del 16 marzo 2011 ed
- c) entrambi i partner conviventi hanno condotto ininterrottamente una comunione domestica nella medesima economia domestica e allo stesso domicilio per gli ultimi cinque anni precedenti il decesso della persona assicurata. Se la persona assicurata è divorziata, la data del primo inizio possibile della convivenza corrisponde alla data in cui la sentenza di divorzio della persona assicurata è passata in giudicato;
oppure il/la convivente superstite faceva affidamento in misura sostanziale sulla persona assicurata per il proprio sostentamento;
oppure il/la convivente superstite deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni.

Una convivenza dalla quale scaturisce un diritto alla rendita per il/la convivente superstite si configura anche per persone dello stesso sesso.

3.4 Persone fisiche alla cui assistenza la persona defunta provvedeva in misura sostanziale

Una situazione di assistenza si configura se i beneficiari sono economicamente dipendenti dalla persona assicurata, e quindi il decesso di questa comporta necessariamente ripercussioni notevoli sullo stile di vita finora condotto. Determinate limitazioni nello stile di vita sono tuttavia ammissibili. Un obbligo di assistenza per legge non è necessario.

Di norma un'assistenza in misura sostanziale si configura se la persona assicurata provvede almeno per metà al mantenimento dei beneficiari e l'assistenza viene fornita regolarmente. L'assistenza deve sussistere al momento del decesso o negli anni immediatamente precedenti.

3.5 Genitori

Il padre e/o la madre sono i genitori della persona deceduta.

3.6 Fratelli e sorelle

Rientrano in questa categoria anche i fratellastri e le sorellastre.

3.7 Altri eredi legittimi

Rientrano in questa categoria tutti gli altri eredi legittimi, con esclusione dell'ente pubblico.

Che cosa bisogna considerare in caso di ordine individuale dei beneficiari?

4

La persona assicurata può derogare all'ordine regolamentare dei beneficiari stabilendo i diritti di singole persone di cui alle lettere da a) a f) in percentuale del capitale di decesso. Le persone dei gruppi da d) a f) possono essere designate come beneficiarie soltanto in assenza di persone del gruppo c). È ammessa anche la designazione di persone dei gruppi da d) a f) congiuntamente a persone dei gruppi a) e b). Le persone del gruppo c) possono essere designate soltanto congiuntamente a persone dei gruppi a) e b).

In linea generale trova applicazione quanto segue: in mancanza di persone del gruppo c), – quindi non partner convivente né persona(e) che fornisca(no) un'assistenza in misura considerevole o che debba(no) provvedere al mantenimento di figli comuni – il capitale di decesso può essere ripartito liberamente tra i restanti gruppi disponibili.

Laddove siano presenti persone del gruppo c) non è possibile designare come beneficiarie persone dei gruppi da d) a f).

I diritti devono essere definiti in percentuale del capitale di decesso e devono ammontare complessivamente al 100%. L'ordine individuale dei beneficiari viene applicato anche per una rendita temporanea in caso di decesso eventualmente assicurata.

In assenza di persone aventi diritto ai sensi delle lettere da a) a f), il capitale di decesso viene corrisposto in parti uguali ai restanti eredi legali di cui alla lettera g). Per gli altri eredi legali non è possibile stabilire un ordine individuale dei beneficiari.

La persona assicurata deve presentare l'ordine individuale dei beneficiari mentre si trova ancora in vita, avvalendosi dell'apposito sistema di notifica predisposto dalla Fondazione. Le persone beneficiarie devono essere indicate in maniera nominativa, con corredo di tutti i dati necessari.

L'ordine individuale dei beneficiari è valido a partire dal momento del pervenimento del modulo presso la Fondazione.

Se viene a mancare una persona designata come beneficiaria su base individuale, la sua quota viene ripartita fra le restanti persone beneficiarie individuali in misura proporzionale ai loro diritti.

Qualora non siano più presenti persone secondo l'ordine individuale dei beneficiari, trova applicazione l'ordine regolamentare dei beneficiari.

La persona assicurata può, in ogni momento, modificare o revocare l'ordine individuale dei beneficiari.

Per la valutazione dell'ordine individuale dei beneficiari sono determinanti la situazione personale nonché le disposizioni legali e regolamentari al momento del decesso.

Ordine individuale dei beneficiari

5

Siete coniugati o vivete in unione domestica registrata

Ci sono altre persone che lei sostiene finanziariamente in misura considerevole o che provvedono al sostentamento di figli in comune (secondo il punto C)?

Sì		No	
Designazione individuale dei beneficiari possibile per:		Designazione individuale dei beneficiari possibile per:	
A • Coniuge • Unione domestica registrata	X%	A • Coniuge • Unione domestica registrata	X%
B • Figli aventi diritto alla rendita	X%	B • Figli aventi diritto alla rendita	X%
C • Persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo considerevole • Persone fisiche che devono provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune	X%	C • Persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo considerevole • Persone fisiche che devono provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune	- Non disponibile
D • Figli non aventi diritto alla rendita	-	D • Figli non aventi diritto alla rendita	X%
E • Genitori	- Clausola beneficiaria non possibile	E • Genitori	X%
F • Fratelli, sorelle, fratellastri e sorellastre	-	F • Fratelli, sorelle, fratellastri e sorellastre	X%

Può decidere liberamente la percentuale di beneficiari delle categorie A, B e C. La somma totale deve essere pari al 100%.

Può decidere liberamente la percentuale di beneficiari delle categorie A, B, D, E ed F. La somma totale deve essere pari al 100%.

Non siete coniugati e non vivete in unione domestica registrata?

Ha una o un partner convivente? O ci sono altre persone che lei sostiene finanziariamente in misura considerevole o che provvedono al sostentamento di figli in comune (secondo il punto C)?

Sì		No	
Designazione individuale dei beneficiari possibile per:		Designazione individuale dei beneficiari possibile per:	
A • Coniuge • Unione domestica registrata	- Non disponibile	A • Coniuge • Unione domestica registrata	- Non disponibile
B • Figli aventi diritto alla rendita	X%	B • Figli aventi diritto alla rendita	X%
C • Convivente • Persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo considerevole • Persone fisiche che devono provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune	X%	C • Convivente • Persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo considerevole • Persone fisiche che devono provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune	- Non disponibile
D • Figli non aventi diritto alla rendita	-	D • Figli non aventi diritto alla rendita	X%
E • Genitori	- Clausola beneficiaria non possibile	E • Genitori	X%
F • Fratelli, sorelle, fratellastri e sorellastre	-	F • Fratelli, sorelle, fratellastri e sorellastre	X%

Può decidere liberamente la percentuale di beneficiari delle categorie B e C. La somma totale deve essere pari al 100%.

Può decidere liberamente la percentuale di beneficiari delle categorie B, D, E ed F. La somma totale deve essere pari al 100%.